

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Articolo32"

Art. 1 - Denominazione – Sede - Durata

È costituita l'Associazione, senza scopo di lucro, denominata "Articolo32", in breve "Articolo32".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ispra (VA), in via Esperia 467, 21027 ISPRA. È ammessa la costituzione di sedi operative e dipendenze su iniziativa e decisione del consiglio direttivo che potrà improntare la relativa organizzazione e l'eventuale regolamento interno. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento volontario deliberato dall'Assemblea, con le modalità di cui in seguito.

Art. 2 - Finalità

Articolo32 nasce dall'iniziativa di alcuni pensionati e dipendenti della Commissione Europea. La sua genesi è dovuta al desiderio di tutelare la salute dei dipendenti e dei pensionati delle Istituzioni Europee, nel pieno rispetto della Costituzione italiana, della legislazione, dei regolamenti nazionali e comunitari, del protocollo dei privilegi ed immunità, dello Statuto, del regolamento JSIS e di tutti gli altri atti legali e/o documenti relativi, incluse le sentenze emesse in merito. La sua denominazione richiama l'Articolo 32 della Costituzione italiana, che sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale (e inviolabile) dell'individuo e interesse della collettività.

Articolo32 non ha fini politici, sindacali e non è soggetta ad alcun interesse personale che possa agire da freno sulle azioni necessarie verso il Datore di lavoro, le Autorità nazionali, regionali e locali italiane al fine di far rispettare i diritti di cui sopra. L'unico scopo dell'Associazione, come detto, è di tutelare la salute, diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, di tutti i dipendenti e pensionati delle Istituzioni Europee (IE). Come detto, l'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.3 - Attività

Per la realizzazione diretta e indiretta delle proprie finalità, come definiti al precedente art.2, l'Associazione potrà svolgere le attività ed erogare i servizi/prodotti, di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- Analisi di Leggi, Regolamenti, sentenze in merito. Ad esempio: Articolo 32 della Costituzione e Legge 833/1978, s sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Regolamento del Regime Comune di Assicurazione malattia (JSIS), Sistema fiscale italiano e fiscalità del SSN, Sentenze in merito, Situazione europea (e.g. in e.g. DK, UK, SE, FI, PT, ES).
- Redazione di documenti, lettere, organizzazione e coordinamento di petizioni, reclami, ricorsi in Corte di Giustizia, CEDU etc. indirizzati: al Datore di lavoro, Organi e servizi, Istituzioni Europee e servizi amministrativi preposti e/o afferenti e/o collegati; al Governo Italiano e Ministeri pertinenti, alle Regioni e alle Autorità nazionali, regionali, locali.
- Contatti con studi legali e conferimento di incarichi a sostegno delle proprie finalità; contatti con autorità europee, nazionali, regionali, locali per sensibilizzare al tema e cercare punti di appoggio; contatti e coinvolgimento di dipendenti e pensionati nell'ambito delle IE, Agenzie europee etc, presenti in Italia e nella Unione Europea.
- Coinvolgimento di altre Associazioni aventi le stesse finalità. Ad esempio, Articolo32 collabora con l'AIACE, associazione di pensionati delle IE.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari e, in particolare, potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate purchè non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentite dalla legge e dal presente Statuto. L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e/o private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe e/o complementari a quelle dell'Associazione.

Al fine di perseguire le finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile, incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti di qualsiasi forma, anche societaria, anche aventi personalità giuridica.

L'Associazione potrà attivare intese e rapporti di collaborazione o di partecipazione con altre Associazioni, studi legali, istituzioni, scuole, università, enti pubblici e privati, movimenti, fondazioni, imprese, sindacati a sostegno delle finalità dell'Associazione.

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali, comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - Patrimonio - Quota associative – Esercizio associativo - Raccolta fondi

Il patrimonio dell'Associazione è costituito anzitutto dalle quote di iscrizione/quote associative da versare all'atto dell'iscrizione (una tantum) e da quote speciali per concretizzare delle azioni (ad esempio, azioni legali). Il Fondo di gestione è costituito dai mezzi diretti alla realizzazione delle finalità dell'Associazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, se non espressamente destinati all'incremento del patrimonio, ed è composto, in via esemplificativa e non esaustiva, da: elargizioni, di qualunque natura, provenienti da enti, pubblici e privati, da privati, da altre associazioni, da sindacati; da donazioni, lasciti testamentari, mezzi derivanti da raccolte fondi, crowdfunding.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. La quota associativa a carico degli Associati è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è una tantum e deve essere versata all'atto dell'adesione all'Associazione. Le quote speciali destinate ad azioni specifiche sono anch'esse fissate dal Consiglio Direttivo. Oltre al versamento della quota associativa, gli Associati possono, in ogni momento, concorrere ad aumentare, con propri contributi o donazioni, il patrimonio dell'Associazione.

Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre dell'anno in corso. Entro trenta giorni dal termine di ciascun anno, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il bilancio consuntivo; entro il 30 settembre di ciascun anno sarà predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art.5 - Utili e avanzi di gestione

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Nel caso di raggiungimento di tutte le finalità dell'Associazione o di scioglimento di essa, gli eventuali avanzi di gestione saranno trattati come precisato all'articolo 22 del presente Statuto.

Art.6 - Associati

Sono Associati ordinari, le persone fisiche o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'ammissione, la quota di Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo. Si esclude espressamente l'ingresso nell'Associazione a termine. I soci fondatori che hanno costituito l'Associazione, come da Atto Costitutivo sono automaticamente Associati.

Ciascun Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, che deve essere annotata nel libro degli Associati. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato.

Sono Associati Sostenitori (di seguito Sostenitori) le persone o soggetti giuridici o sindacati o altri enti o privati che contribuiscono agli scopi dell'Associazione e/o che partecipano a specifiche iniziative dell'Associazione e le sostengono, con emolumenti in denaro o prestazione di servizi. Per l'assunzione e

la perdita di tale qualifica, si deve far riferimento agli artt.7 e 9 del presente Statuto. Sono tenuti al versamento della quota rispettiva stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art.7 - Assunzione della qualifica di Associato

Per l'assunzione della qualifica di Associato ordinario o di Sostenitore è necessario presentare domanda scritta, secondo un formulario predisposto dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, l'interessato è tenuto a indicare il recapito elettronico ove indirizzare tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto, comprese le convocazioni assembleari.

Sono requisiti per presentare la richiesta di adesione all'Associazione: aver compiuto la maggiore età; essere in possesso dei diritti civili e politici; non essere stato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo; avere un comprovato interesse nel settore di attività dell'Associazione (cioè la tutela della salute). Ogni Associato ordinario deve essere dipendente o pensionato delle Istituzioni Europee e ha il diritto di voto in Assemblea. I Sostenitori, come definiti all'art. 6 possono essere esterni alle Istituzioni Europee. Essi non hanno diritto di voto in Assemblea.

Art.8 - Doveri e diritti degli Associati e dei Sostenitori

Gli Associati sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione/quota associativa, salvo quanto specificatamente previsto per i Sostenitori. La quota di iscrizione è quella da corrispondere al momento in cui si diventa soci. È una quota una tantum.

Gli Associati e i Sostenitori sono chiamati a effettuare eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative, ad esempio per presentare ricorsi in Corte di giustizia. Tali contributi sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Le suddette quote e i contributi versati dai Sostenitori non vengono restituiti in caso di recesso, di perdita della qualità di socio, di decesso, di scioglimento o cessazione dell'Associazione. Eventuali contributi finalizzati allo svolgimento di attività legali saranno restituiti in base ai costi effettivamente sostenuti per la specifica attività.

Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, e tutte le deliberazioni assunte dagli Organi preposti.

Ciascun Associato ha diritto a: partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto in Assemblea se rientrano nelle categorie che ne hanno diritto; di essere informato sulle attività dell'Associazione; di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; di recedere in qualsiasi momento.

Art.9 - Perdita della qualifica di Associato e di Sostenitore

La qualità di Associato e di Sostenitore si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'Associato e il Sostenitore hanno diritto in ogni momento a recedere dall'Associazione senza oneri, fatto salvo quanto previsto in tema di quote di iscrizione e sociale e, comunque, il recesso non comporta la restituzione delle somme versate all'Associazione a qualunque titolo. Il recesso diventa efficace al momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo pur rimanendo in essere in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'Associato o il Sostenitore che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o dalle decisioni deliberate dagli organi sociali o pone in essere altre condotte che rechino pregiudizio, materiale o morale, alle finalità dell'Associazione oppure per gravi violazioni di legge, può essere escluso dall'Associazione stessa.

L'Associato o il Sostenitore può essere escluso anche in caso di assenza ingiustificata per oltre tre volte alla adunanza annuale dell'Assemblea o quando, senza giustificato motivo, si rende moroso nell'eventuale pagamento della quota sociale annuale o delle quote contributive che vengono stabilite dall'Associazione per le attività o iniziative deliberate dagli organi sociali.

La perdita di qualifica di Associato o di Sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è comunicata all'interessato che entro trenta giorni da tale comunicazione può presentare opposizione motivata al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata a.r oppure via pec. Il Collegio dei Probiviri delibera entro sessanta giorni dalla richiesta stessa.

Art.10 - Amministrazione - Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) Consiglio Direttivo
- b) Assemblea degli Associati
- c) Presidente e, laddove nominato, il Vicepresidente
- d) Organo di controllo nei casi previsti dalla legge o come da Statuto
- e) Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge o come da Statuto
- f) Collegio dei Probiviri

Non è previsto alcun compenso per le cariche rivestite negli Organi dell'Associazione. Possono però essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle loro funzioni.

Art.11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (Consiglio) è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle finalità dell'Associazione. Il Consiglio è composto dai Soci Fondatori nel primo mandato (primi cinque esercizi). Successivamente, il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio è composto da un numero dispari di componenti, fermo restando comunque i limiti di composizione imposti dalla legge, ed è fissato a 7 (sette) membri, compreso il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo deve essere scelto tra i Soci Fondatori e nominato dal Consiglio stesso.

Il mandato del Consiglio Direttivo dura cinque esercizi e ciascun esercizio è pari ad un anno solare, decorrente dal primo gennaio al trentuno dicembre, salvo il primo esercizio che decorre dalla data in cui è costituita l'Associazione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione e il componente cooptato rimane in carica sino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo.

Se viene a decadere o cessare per qualunque motivo la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e i Soci Fondatori insieme ai Soci Ordinari e ai Sostenitori provvedono alla nuova nomina dei Consiglieri secondo le disposizioni dello Statuto.

Art. 12 - Organi del Consiglio Direttivo

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Il Tesoriere, egualmente nominato dal Consiglio, può essere scelto sia all'interno che all'esterno di esso. Tutti questi organi resteranno in carica per cinque esercizi, come tutto il Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico (ove esistente). In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art.13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente per iscritto, con invio effettuato almeno sei ore prima della riunione, all'indirizzo di posta elettronica indicato da ogni Consigliere al momento dell'assunzione della carica. In caso di urgenza ravvisata dal Presidente, la riunione può essere convocata con preavviso di almeno tre ore rispetto all'ora prevista per la riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere per più di tre riunioni consecutive del Consiglio comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Per la validità delle costituzioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, mentre per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le riunioni del Consiglio potranno avvenire anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione assembleare si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto.

Art. 14 - Poteri e Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione, in conformità delle leggi e fatte salve le specifiche competenze dell'Assemblea siccome previste dal presente statuto. In particolare, senza esautività, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- fissare l'ammontare della quota di iscrizione/quota sociale annuale nonché dei contributi per l'esecuzione di azioni e attività specifiche; stabilire l'ammontare dei contributi previsti per i Sostenitori;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione in apposito regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea che siano conformi allo Statuto e alla legge; curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; predisporre eventuali regolamenti, facendoli approvare all'Assemblea;
- deliberare in merito alle questioni attinenti l'attività dell'Associazione e curarne l'organizzazione, mettendo in essere tutte le azioni all'uopo necessarie e opportune, ed anche stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura con enti o soggetti terzi o adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario, nel rispetto dello Statuto;
- determinare e deliberare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio annuale; redigere il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, regolarmente predisposti dal Tesoriere, e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- costituire o partecipare ad altri enti aventi o non aventi personalità giuridiche;
- istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto;
- conferire deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio Direttivo nei limiti individuati con propria deliberazione;
- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente e nominare sia il segretario che il tesoriere. Tutte queste funzioni sono reperite all'interno del Consiglio Direttivo.
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Associati;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.15 - Poteri del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta legalmente l'Associazione sia di fronte a terzi sia in giudizio ed in ogni altra sede. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Dura in carica per i primi cinque esercizi dalla costituzione dell'Associazione e per i successivi esercizi dura in carica quanto il Consiglio Direttivo da cui è eletto. In ogni caso, il consigliere che è stato Presidente può essere rieletto.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di concretizzare finalità e attività dell'Associazione. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attivi o passive, anche in fase stragiudiziale o preventiva rispetto ad una lite, riguardanti l'Associazione avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, arbitrale o di composizione delle controversie.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, anche quelli di istituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica,

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva,

Di fronte a terzi e agli associati e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.16 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli Associati; provvedere al disbrigo della corrispondenza; essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio Direttivo); provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; ove non sia nominato un Tesoriere, provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento della spese in conformità alla decisioni del Consiglio.

Art.17 - Assemblea degli Associati e dei Sostenitori

L'assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto ed è composta dai Fondatori, dagli Associati ordinari e dai Sostenitori, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Tutti gli aderenti possono partecipare alle riunioni periodiche, effettuate sia a scopo informativo, che per decidere, condividere e approvare le azioni pianificate. Tutta la documentazione prodotta è inviata agli Associati.

Sono ammessi al voto gli Associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo, quindi versate le quote stabilite.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma per via elettronica, al recapito indicato al momento della presentazione della domanda di iscrizione dell'Associato. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione e/o le modalità di collegamento in remoto, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata almeno quattro volte l'anno. In ogni caso, l'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo (fatto salvo il primo mandato di cinque esercizi), sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Associato e il Sostenitore possono farsi rappresentare in assemblea, rispettivamente, solo da altri soci e Sostenitori, conferendo loro delega scritta comunicata al Presidente almeno tre ore prima

dell'assemblea. Ciascun socio e Sostenitore possono rappresentare fino ad un massimo di tre soggetti aventi la loro medesima qualifica.

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'assemblea è convocata anche tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero quando dei Soci ne facciano richiesta motivata, con specifica indicazione degli argomenti da trattare e questi rientrino nelle competenze dell'Associazione. I rendiconti parziali o consuntivi sono discussi in assemblea e finalizzati, in ogni caso, alla chiusura dell'esercizio finanziario.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente ne nomina uno per l'occasione. Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea o in sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal membro dell'Assemblea più anziano d'età presente. Segretario o Presidente o chi ne fa le veci dovranno sottoscrivere il verbale finale.

L'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di Statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, approva e modifica gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno nove membri dell'Associazione. Le deliberazioni sono prese in modo palese, per alzata di mano. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni, riportate sul libro dei verbali a cura del segretario dell'Assemblea, sono rese pubbliche mediante distribuzione diretta a tutti gli associati.

Art. 18 - Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio, redige e cura la tenuta dei libri contabili; redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo annuali secondo criteri di prudenza, trasparenza e oculatezza, da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale, a sua volta, li proporrà all'approvazione dell'Assemblea.

Art.19 - Comitato Scientifico

Non Applicabile.

Art.20 - Organo di Controllo e Revisione

Sia l'organo di Controllo sia l'Organo di Revisione possono essere istituiti su decisione dell'assemblea qualora questa lo ritenga opportuno, con il voto favorevole della maggioranza, ovvero se previsto dalla Legge. Possono essere di tipo monocratico oppure formati da tre membri e dura in carica tre esercizi.

Se l'organo è monocratico, va scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art.2397 c.c.; se l'organo è collegiale, almeno uno dei membri deve appartenere a tali categorie.

L'Organo di Controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento. L'Organo di Revisione ha il compito di svolgere l'attività di revisore legale dei conti dell'Associazione. Qualora il soggetto che svolge le funzioni di Organo di Controllo ovvero uno dei membri dell'organo collegiale di Controllo abbia i requisiti di legge, questo potrà assumere anche le funzioni di revisore legale dei conti.

Art.21 - Collegio Probiviri

E' composto da tre membri che siano soci o sostenitori e siano eletti dall'Assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa, sulle decisioni di espulsione e dinieghi di ammissione.

Art.22- Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie con delibera dell'Assemblea degli Associati assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti e, in tal caso, nomina anche un liquidatore.

L'Associazione si scioglie anche per i seguenti casi: per volontà degli Associati, come precisato al comma che precede; per venuta meno di tutti gli Associati; per il raggiungimento dello scopo o per la sua sopravvenuta impossibilità di conseguimento; in tutti gli altri casi previsti dal codice civile o dalle leggi speciali applicabili.

Verificatasi una causa di scioglimento, si procede alla liquidazione del patrimonio (esempio: utili o avanzi d gestione) da attuarsi secondo quanto previsto dall'articolo 30 del codice civile, precisandosi che lo stesso, dedotte le passività eventualmente esistenti, sarà devoluto in favore di associazioni o enti non lucrativi aventi finalità a scopi analoghi e/o affini a quelli della presente Associazione, da individuarsi nelle modalità di legge e di Statuto.

Art. 23 - Controversie – Foro competente

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'osservanza dello Statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Varese.

Art.24 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. In particolari, lo Statuto recepisce le clausole di cui al D. Lgs. N. 460/97 e L. n. 289/02 art. 90 comma 17 e 18.